



Contracezione d'emergenza Ecco cos'è e come funziona

LA PILLOLA del giorno dopo impedisce una presunta gravidanza conseguente a un rapporto a rischio. Va assunta, se possibile, subito dopo il coito e comunque al massimo entro 72 ore da esso. Il principio su cui si basa è che una grossa carica di estrogeni inibisce l'annidamento dell'uovo fecondato e provoca, alla sospensione del farmaco (non immediatamente ma entro 2-3 settimane dalla sospensione), emorragia da privazione. L'uso non deve essere abituale altrimenti la pillola perde d'efficacia.

Nella foto in alto due giovani chiedono la prescrizione della pillola del giorno dopo al Pronto Soccorso

BIOETICA

Pillola del giorno dopo Ora anche gli obiettori dovranno prescriberla

Nuova direttiva regionale. Ed è subito polemica

— MACERATA —

VIA LIBERA alla pillola del giorno dopo. Anche se si è obiettori di coscienza. Questo il senso della lettera che il direttore generale dell'azienda sanitaria unica regionale ha inviato a tutti i direttori delle zone territoriali e ai dirigenti medici. In pratica d'ora in avanti, in casi di «obiettiva gravità e urgenza», non si potrà negare la prescrizione medica nemmeno per motivi etici o deontologici. Quindi nemmeno se si è obiettori di coscienza. Una regola che varrà negli ospedali, nei consultori, in guardia medica, al 118 o dal proprio medico di famiglia. E che sta

IL PRIMARIO
«Non condivido
le giustificazioni etiche
ma nemmeno
l'obbligatorietà»

già alzando un polverone.

IERI la direzione generale dell'Asur ha spiegato che la nota è stata diffusa «in risposta alle numerose richieste di chiarimenti pervenute sia dal personale sanitario direttamente coinvolto che dai cittadini utenti in diritto di avere garantita una prestazione sanitaria prevista dalla legge». A questo si aggiunge «la preoccupazione — prosegue la nota — derivante da recenti casi di cronaca giudiziaria relativi a sanitari coinvolti in procedimenti penali a seguito del rifiuto di prescrivere il farmaco». Un'interpretazione prettamente giuridica, dunque, ma che solleva riflessioni ad ampio raggio.

«**DA SEMPRE** prescrivo la pillola del giorno dopo — spiega Luigi Palombi, primario di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Macerata — né condivido le giustificazioni etiche di chi vi si oppone. Guido il reparto con meno obiettori di coscienza di tutte le Marche: solo 4 medi i su 11. Tuttavia sono contrario all'obbligatorietà di prescrizione. Mi sembra una forzatura. Se le volontà del medico non hanno alcun valore, allora mi chiedo per quale motivo non si mettono distributori automatici di pillole del giorno dopo accanto a quelli dei preservativi». Dopo tutto, sottolinea Palombi, «si tratta pur sempre di bombe ormonali», oltre tutto spesso richieste da ragazze giovani o giovanissime, di cui non si conosce il profilo clinico.

Benedetta Iacomucci

LA SCHEDE

LA DIRETTIVA

L'Asur regionale ha stabilito che la pillola va prescritta obbligatoriamente «in casi di gravità e urgenza»

I DESTINATARI

La norma vale per il 118, la guardia medica, gli ospedali, i consultori e i medici di famiglia

L'OBIETTIVO

Evitare procedimenti penali a carico dei sanitari, garantire agli utenti una prestazione prevista dalla legge



A Ginecologia i medici obiettori sono 4 su 11

«Non si può costringere un medico ad andare contro la sua coscienza»

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA è un diritto umano e costituzionale. Costringere un uomo a tenere comportamenti che egli ritiene ragionevolmente uccisivi di un altro essere umano è qualcosa di così profondamente contrastante con la dottrina dei diritti umani e la nostra Costituzione, da esigere una rapida, chiara e generale reazione. La pillola del giorno dopo ha due possibili meccanismi d'azione: il blocco dell'ovulazione (se questa non è già avvenuta) o il blocco dell'impianto in utero dell'embrione, se è avvenuta la fecondazione dell'ovulo. Davanti a questa dichiarata e cercata possibilità il medico può non essere disponibile. Il rispetto dell'obiezione di coscienza è elemento fondativo dei diritti umani, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 467 del 1991. Anche il Comitato nazionale di Bioetica, pronunciandosi sulla «pillola del giorno dopo» (24/5/2004), ha affermato all'unanimità il diritto all'obiezione di coscienza dei medici, in quanto direttamente riconosciuto dalla Costituzione (artt.3 e 19). Il rispetto della coscienza e della obiezione è espressamente indicato come obbligatorio dalla Dichiarazio-

ne Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 18), dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 18), dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.9) dal Progetto di Costituzione europea (art. II-70). Anche la FNONCeO con nota in data 11-12-06 trova legittimo l'esercizio della «clausola di coscienza». L'obiezione prevista dall'art. 9 della legge 194/78 è consentita a tutto il personale sanitario per ogni intervento abortivo e un aborto chimico non è meno intervento che un aborto chirurgico. La stessa legge 194 al primo comma dell'art. 1 afferma che «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». La legge 194 non contempla l'uso del «Levonorgestrel» (nome della molecola della pillola del giorno dopo) perché questo prodotto è stato proposto per questa indicazione circa 15 anni dopo. La legge che autorizza la preparazione e la commercializzazione del prodotto con l'indicazione ad uso abortivo si configura come paralipomeni alla legge 194 e pertanto l'utilizzo del prodotto rientra nella normativa di

quest'ultima. Una deontologia che si rispetti non può obbligare un professionista alla prescrizione di un farmaco «non salvavita» in modo «coercitivo». La definizione della stessa ditta che commercializza il prodotto, come «intercezione d'emergenza» non fa ravvisare, infatti, come «procedura d'emergenza» la soddisfazione di qualsiasi desiderio si proponga al professionista. Esiste l'obbligatorietà di una ricetta non ripetibile perché il medico prescrive un prodotto che ha effetti collaterali che possono aumentare con la ripetitività della prescrizione stessa. Di chi sarà la responsabilità dei possibili danni? Di chi ha commercializzato il prodotto? Di chi lo ha prescritto? Di chi ha obbligato il medico a prescriberlo? Si ricorre al risarcimento in caso di lesione di un diritto soggettivo. Ogni diritto accampato in questo caso sarebbe solo di natura ideologica, mentre la vita è una realtà.

Giovanni Borroni
Dirigente I livello Anestesia e Rianimazione
Presidente locale «Scienza & Vita»
Segretario Amci di Macerata